



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

**Incontri di preparazione agli esami di abilitazione
2^a edizione 2021**

08 Novembre 2021

Relatore
Carlo Boero



-
-
- ✓ Quadro sinottico delle normative antisismiche nazionali e regionali
 - ✓ D.P.R. 380/2001: artt. 65-66-67; artt. 93-94-94 bis
 - ✓ Regione Siciliana: D.D.G. 344/2020
 - ✓ Classificazione sismica
 - ✓ Cenni sulla piattaforma PORTOS Sicilia




Cenni sulla Normativa sismica nazionale

L'individuazione delle zone sismiche, in Italia, è avvenuta agli inizi del '900 attraverso lo strumento del Regio Decreto, emanato a seguito dei terremoti distruttivi di Reggio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908.

Data	28 dicembre 1908
Ora	5:20:24 ^[1] (GMT/UTC+0 ^[1])
Magnitudo Richter	7,2 ^[2]
Magnitudo momento	7,10 ^[3]
Distretto sismico	Stretto di Messina
Epicentro	tra Archi e Orti inferiore 38°08'45.6"N 15°41'13.2"E
Nazioni colpite	 Italia
Intensità Mercalli	XI (catastrofica)
Maremoto	Sì
Vittime	Tra 90.000 e 120.000



Posizione dell'epicentro



In sismologia la magnitudo è una misura indiretta dell'energia meccanica sprigionata da un evento sismico all'ipocentro, basandosi sull'ampiezza delle onde sismiche registrate dai sismografi in superficie. La magnitudo permette di risalire alla quantità totale di energia liberata dall'evento sismico.

Cenni sulla Normativa sismica nazionale

SCALA RICHTER		
Magnitudo	TNT equivalente	Frequenza
0	1,0 chilogrammo	circa 8.000 al giorno
1	31,6 chilogrammi	
1,5	178,0 chilogrammi	
2	1,0 tonnellata	circa 1.000 al giorno
2,5	5,6 tonnellate	
3	31,6 tonnellate	circa 130 al giorno
3,5	178,0 tonnellate	
4	1.000,0 tonnellate	circa 15 al giorno
4,5	5.600,0 tonnellate	
5	31.600,0 tonnellate	2-3 al giorno
5,5	178.000,0 tonnellate	
6	1,0 milione di tonnellate	120 all'anno
6,5	5,6 milioni di tonnellate	
7	31,6 milioni di tonnellate	18 all'anno
7,5	178,0 milioni di tonnellate	
8	1,0 miliardo di tonnellate	1 all'anno
8,5	5,6 miliardi di tonnellate	
9	31,6 miliardi di tonnellate	1 ogni 20 anni
10	1.000,0 miliardi di tonnellate	Mai registrata

Con l'attribuzione di un valore sulla scala Richter, si esprime una misura che rappresenta una stima dell'energia sprigionata da un terremoto secondo la metodologia sviluppata dal sismologo Charles Richter nel 1935.



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

SCALA MERCALLI		
I	- Strumentale	Avvertita solo dagli strumenti
II	- Debole	Avvertita solo da poche persone sensibili in condizioni particolari
III	- Leggera	Avvertita da poche persone
IV	- Moderata	Avvertita da molte persone; tremiti di infissi e cristalli; oscillazione di oggetti sospesi
V	- Piuttosto forte	Avvertita da molte persone, anche addormentate; caduta di oggetti
VI	- Forte	Qualche lesione agli edifici
VII	- Molto forte	Caduta di comignoli; lesione agli edifici
VIII	- Distruttiva	Rovina parziale di alcuni edifici; vittime isolate
IX	- Rovinosa	Rovina totale di alcuni edifici; molte vittime; crepacci nel suolo
X	- Disastrosa	Crollo di parecchi edifici; numerose vittime; crepacci evidenti nel terreno
XI	- Molto disastrosa	Distruzione di agglomerati urbani; moltissime vittime; crepacci; frane; maremoto
XII	- Catastrofica	Danneggiamento totale; distruzione di ogni manufatto; pochi superstiti; sconvolgimento del suolo; maremoto

La scala Mercalli, dal nome dell'omonimo sismologo italiano, classifica l'intensità di un terremoto in base ai suoi effetti visibili sulle costruzioni. Solo a partire dal 4° grado di questa scala le scosse sono avvertite dalla maggior parte delle persone e si hanno lievi lesioni ai fabbricati, mentre col 7° i danni agli edifici si fanno seri. Il grado massimo, il 12°, prevede la totale distruzione di ogni opera umana.



Oltre settanta località della provincia di Reggio Calabria e quattordici della provincia di Messina subirono distruzioni devastanti, estese dal 70 al 100% del fabbricato. A Messina il terremoto distrusse completamente il tessuto urbano.

Sui 140000 abitanti che contava Messina ne perse 80000...



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA





UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA





UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA





Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Dal **1927** le località colpite sono state distinte in due categorie, in relazione al loro **grado di sismicità** ed alla loro **costituzione geologica**. Pertanto, la mappa sismica in Italia non era altro che la mappa dei territori colpiti dai forti terremoti avvenuti dopo il 1908, mentre tutti i territori colpiti prima di tale data - la maggior parte delle zone sismiche d'Italia - non erano classificati come sismici e, conseguentemente, non vi era alcun obbligo di costruire nel rispetto della normativa antisismica.



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

La lista originariamente consisteva, quindi, nei comuni della Sicilia e della Calabria gravemente danneggiati dal terremoto del 1908, che veniva modificata dopo ogni evento sismico aggiungendovi semplicemente i nuovi comuni danneggiati.

Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Anno	Sisma	Norma	Titolo	
1907		D.M. 10 gennaio 1907 (G.U. 2 febbraio 1907 n.28)	Metodi normali di prova per gli agglomeranti idraulici.	↓
1908	<u>28 dicembre</u> Calabria e Messina			
1909		L.12 gennaio 1909 n.12 (G.U. 12 gennaio 1909 n.08)	Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.	↓
		R.D. 18 aprile 1909 n.193 (G.U. 22 aprile 1909 n.95)	Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal Terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti, elencati nel R. decreto del 18 aprile 1909.	↓
		C. 20 aprile 1909 n.2664	Istruzioni tecniche	
1912		R.D. 06 settembre 1912 n.1080 (G.U.19 ottobre 1912 n.247)	Approvazione delle norme obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nei comuni colpiti dal terremoto, in sostituzione di quelle approvate col r.d. 18 aprile 1909, n. 193	↓
1915	<u>13 gennaio</u> Sora e Avezzano	R.D. 29 aprile 1915 n.573 (G.U. 11 maggio 1915 n.247)	Norme tecniche ed igieniche da osservarsi per i lavori edilizi nelle località colpite dal terremoto del 13/01/1915.	↓
1916		D.L.L. 05 novembre 1916 n.1526 (G. U. 17 novembre 1916 n.270)	Testo unico delle disposizioni legislative emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.	
1924	<u>2 gennaio</u> Ancona e Perugia	R.D. 23 ottobre 1924 n.2089 (G.U. 30 dicembre 1924 n.303)	Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati zone sismiche.	↓
1925		R.D. 23 ottobre 1925 n.1099	A seguito del terremoto di Ancona e Perugia.	
1927		R.D.L. 13 marzo 1927 n.431 (G.U.08 aprile 1927 n.82)	Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati zone sismiche.	↓
1930		R.D. 03 aprile 1930 n.682 (G.U. 07 giugno 1930 n.133)	Nuove Norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche.	
1933		R.D.L. 29 luglio 1933 n.1213 (G.U. 16 settembre 1933 n.224)	Norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.	↓
1935		R.D.L. 25 marzo 1935 n. 640 (G.U. 22 maggio 1935 n.120)	Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.	↓
1937		R.D. 22 novembre 1937 n. 2105 (G.U. 27 dicembre 1937 n.298)	Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati zone sismiche.	↓
1939		R.D.L. 16 novembre 1939 n.2228 e 2229 (G.U. 18 aprile 1940 n.92)	Norme per l'accettazione dei leganti idraulici.	↓



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

1961		Circolare 14 Settembre 1961 n.91	Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile.	
1962		Circolare 14 febbraio 1962 n.384	Norme relative ai carichi per il collaudo dei ponti stradali.	
		L. 25 novembre 1962 n.1684 (G.U. 22 dicembre 1962 n.326)	Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.	
1963		Circolare 15 Marzo 1963 n.37	Prevenzione incendi. Fabbricati con struttura in acciaio per usi industriali	
1966		Circolare 05 Maggio 1966 n.2136	Ministero dei lavori pubblici - Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldate nella costruzione di acquedotti.	
1967		C.M.LL.PP. 6 novembre 1967 n.3797 (G.U. 22 dicembre 1962 n.326)	Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo delle fondazioni.	
1968	<u>14-15 gennaio</u> <u>Belice</u>	C.M.LL.PP. 11 agosto 1969 n.6090	Norme per la progettazione, il calcolo e il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche.	
1971		L. 5 novembre 1971 n.1086 (G.U. 21 dicembre 1971 n.321)	Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.	
1972	25 gennaio - 21 giugno Ancona	D.M. 30 maggio 1972	Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.	
1974		L. 2 febbraio 1974 n. 64 (G.U. 21 marzo 1974 n.76)	Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.	
		Circolare 14 febbraio 1974 n. 11951	Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.	
		D.M. 30 maggio 1974	Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche.	
1975		Circolare 25 gennaio 1975 n. 13229	L'impiego di materiali con elevate caratteristiche di resistenza per cemento armato normale e precompresso.	
		D.M. 03 marzo 1975 n.40 (G.U. 08 aprile 1975 n.93)	Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.	
		D.M. 18 dicembre 1975 (G.U. 02 febbraio 1976 n.29)	Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.	



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

1976	<u>5 maggio Friuli</u>	D.M. 16 giugno 1976	Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.	↓
		L. 26 aprile 1976 n. 176 (G.U. 07 maggio 1976)	Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del Novembre e Dicembre 1972, del Dicembre 1974 e del Gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia.	↓
		L.R. 20 giugno 1977 n. 30	Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici – Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n.17.	↓
1978		D.M. 03 ottobre 1978.	Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.	↓
1979		Circolare 31 luglio 1979 n. 19581	Legge 5 novembre 1971, n.1086, art. 7 - Collaudo statico.	↓
		Circolare 23 ottobre 1979 n. 19777	Competenza amministrativa: legge 5-11-1971, n. 1086; legge 2-2-1974, n.64.	↓
1980	<u>23 novembre Irpinia</u>	Circolare 09 gennaio 1980 n.20049	Legge 5 novembre 1971, n.1086, art. 7 - Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato.	↓
		D.M. 26 marzo 1980 (G.U. 28 giugno 1980 n.176)	Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche.	↓
		D.M. 02 agosto 1980 (G.U. 10 novembre 1980 n.308)	Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali.	↓
		Circolare 11 novembre 1980 n.20977	Criteri generali e prescrizioni tecniche per ponti stradali.	↓
1981		D.M. 21 gennaio 1981 (G.U. 07 febbraio 1981 n.37)		
		D.M. 07 marzo 1981	Dichiarazione in zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.	
		L. 14 maggio 1981 n.219 (G.U. 18 maggio 1981 n.134)	Recava provvedimenti a favore della popolazione colpita dal sisma del Novembre 1980 e del Febbraio 1981 in Campania e Basilicata (Irpinia) rispettivamente ed indicava i provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo di quelle zone.	↓
		Circolare 03 giugno 1981 n. 21597	Norme tecniche per opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.	
		D.M. 03 giugno 1981 n.515	Classificazione sismica del territorio e basati su uno studio del CNR.	
		D.M. 02 luglio 1981 n.593 (G.U. 21 luglio 1981 n.198)	Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.	↓
		Circolare 30 luglio 1981 n.21745	Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.	↓
		L. 10 dicembre 1981 n.741 (G.U. 16 dicembre 1981 n.344)	Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.	↓



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

1982		D.M. 12 febbraio 1982	Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.	
		Circolare 24 maggio 1982 n. 22631	Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.	
1983		D.M. 01 aprile 1983	Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.	
1984		D.M. 29 febbraio 1984	Riguardante la classificazione sismica del territorio e basati su uno studio del CNR.	
		D.M. 05 marzo 1984 (G.U. 31 marzo 1984 n.91)	Dichiarazione di sismicità di alcune zone della regione Lombardia.	
		D.M. 19 giugno 1984 (G.U. 30 luglio 1984 n.208)	Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.	
1985		Circolare 5 marzo 1985 n.25882	Normative tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche.	
		D.M. 15 maggio 1985 (G.U. 10 giugno 1985 n.135)	Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive.	
		D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986 n.113)	Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.	
1986		D.M. 24 gennaio 1986 (G.U. 12 maggio 1986 n. 108)	Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche.	
		C.M. BB.CC.AA. 18 luglio 1986 n.1032	Interventi sul Patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche: raccomandazioni.	
		C.M.LL.PP. 19 luglio 1986 n.27690	Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica al D.M. del 24/01/1986.	
		C.M.LL.PP. 31 ottobre 1986 n.27996	Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 27/07/1985.	
1987		D.M. 9 gennaio 1987 (G.U. 19 giugno 1987 n.141)	Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.	
		Circolare 01 settembre 1987 n. 29010	Ministero dei lavori pubblici - Legge 5 novembre 1971 n. 1086 - D.M. 27/7/1985 Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare.	
		D.M. 20 novembre 1987 (G.U. 05 dicembre 1987 n.285)	Norme tecniche per progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.	
		D.M. 3 dicembre 1987 (G.U. 07 maggio 1988 n.106)	Norme tecniche per progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.	



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

1988		D.M. 11 marzo 1988 (G.U. 01/06/1988 n.127)	Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.	↓
		Circolare 24 settembre 1988 n.30483	Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate etc..	↓
1989		C.M.LL.PP. 4 gennaio 1989 n.30787	Istruzioni in merito alle Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.	↓
		Circolare 16 Marzo 1989 n. 31104	Ministero dei lavori pubblici - Legge 2-2-1974 n. 64 art. 1 - Istruzione in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.	↓
1990		D.M. 4 maggio 1990	Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali.	↓
1991		Circolare 25 febbraio 1991 n.34233	Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti.	↓
1992		D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992 n.65)	Norme tecniche per le opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.	↓
1993		Circolare 24 giugno 1993 n. 37406	Norme tecniche per opere in c.a. normale e precompresso.	↓
1996		D.M. 9 gennaio 1996 (G.U. 05 febbraio 1996 n.29)	Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.	↓
		D.M. 16 gennaio 1996 (G.U. 05 febbraio 1996 n.29)	Norme tecniche relative ai criteri generali di verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.	↓
		D.M. 04 marzo 1996 (G.U. 19 marzo 1996 n.66)	Proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al DM 16-01-1996.	↓
		C.M. 4 luglio 1996 n.156 (G.U. 16 settembre 1996 n.217)	Norme tecniche relative ai criteri generali di verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.	↓
		C.M. 15 ottobre 1996 n.252 (S.O.G.U. 26 novembre 1996 n.277)	Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" di cui al D.M. del 9 Gennaio 1996.	↓
1997	<u>26 settembre Umbria e Marche</u>	Circolare 10 aprile 1997 n.65 (G.U. 28 aprile 1997 n.97)	Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. 16 Gennaio 1996.	↓



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

1997	<u>26 settembre</u> <u>Umbria e Marche</u>	Circolare 10 aprile 1997 n.65 (G.U. 28 aprile 1997 n.97)	Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. 16 Gennaio 1996.	↓
1999		D. M. 05 agosto 1999 (G.U. 14 agosto 1999 n.190)	Modificazioni al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 contenente norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.	↓
2002	<u>31 ottobre</u> <u>Molise</u>			
2003		Det. 13 Marzo 2003 n.7 (G.U. 03 aprile 2003 n. 78)	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Fornitura e posa in opera di acciaio presagomato.	↓
		OPCM 20 marzo 2003 n. 3274 (G.U. 08 maggio 2003 n.72)	Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.	↓
		OPCM 02 ottobre 2003 n. 3316 (G.U. 10 ottobre 2003 n.236)	Modifiche ed integrazioni all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003.	↓
2004		OPCM 23 gennaio 2004 n. 3333 (G.U. 02 febbraio 2004 n.26)	Modifiche all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003.	↓
2005		OPCM 3 maggio 2005 n. 3431 (G.U. 10 maggio 2005 n.85)	Modifiche ed integrazioni all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003.	↓
		D.M. 14 Settembre 2005 (G.U. 23 settembre 2005 n.222)	Norme Tecniche per le Costruzioni (ex "Testo unico" delle Norme Tecniche per le Costruzioni).	↓
2008		D.M. 14 gennaio 2008 (G.U. 04 febbraio 2008 n.29)	Norme tecniche per le costruzioni.	↓
2009	<u>6 aprile</u> <u>L'Aquila</u>	Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009)	Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.	↓
		Circolare 11 dicembre 2009 n.111209 (G.U. 22 dicembre 2009 n. 297)	Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.	↓
2011		D.M. 15 novembre 2011 (G. U. 19 novembre 2011 n.270)	Modifica delle norme tecniche per le costruzioni in materia di utilizzo degli acciai B450A.	↓
2012	<u>20 maggio</u> <u>Emilia</u>			
2016	<u>24 agosto</u> <u>Amatrice</u>			



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

2016	<u>24 agosto</u> <u>Amatrice</u>			
2017	<u>18 gennaio</u> <u>Monte Reale</u>	D.M. 28 febbraio 2017 n.58	Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni	↓
		D.M. 07 marzo 2017 n. 65	Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativi allegati. Modifiche all'articolo 3 del D.M 28/02/2017	↓
	<u>21 agosto</u> <u>Casamicciola</u>			
2018		D.M. 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018)	Norme tecniche per le costruzioni	↓
2019		Circolare 21 gennaio 2019 n.7 (G.U. 11 febbraio 2019 n. 35)	Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018	↓



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

La legislazione antisismica vigente è essenzialmente basata sull'apparato normativo costituito dalla **legge 2 febbraio 1974, n. 64**, recante *Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*, che ha integralmente sostituito la legge 25 novembre 1962, n. 1684, nonché della **legge 5 novembre del 1971, n. 1086**, recante *Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.*



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 1

Tipo di strutture e norme tecniche

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costitutivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qual volta occorra.
3. Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 1

Tipo di strutture e norme tecniche

- a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
- c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 1

Tipo di strutture e norme tecniche

e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

4. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 17

Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti

Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 17

Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 17

Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulle fondazioni, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 18

Autorizzazione per l'inizio lavori

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio tecnico della Regione e dell'Ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 18

Autorizzazione per l'inizio lavori

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Questo articolo stabiliva che non era possibile iniziare i lavori senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di competenza.

Ciò diventava un problema perché per ottenere l'Autorizzazione a volte passavano diversi mesi.

Per ovviare a questo inconveniente e per snellire le procedure fu introdotta con l'art 32 della L.R. n°7 del 19/05/2003, la possibilità di iniziare i lavori anche senza aver ottenuto l'Autorizzazione;



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Articolo 32

Prevenzione rischio sismico

1. Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'articolo 18 della suddetta legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore statico, qualora operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio del Genio civile, ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il quale deve comunicare all'impresa il nominativo del responsabile o dei responsabili del procedimento relativo all'autorizzazione.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, l'Ufficio del Genio civile deve comunque completare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dall'istanza. In caso di richiesta di integrazioni di atti, che deve avvenire in un'unica soluzione, l'Ufficio deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.
4. Fatta salva la responsabilità del funzionario dell'Ufficio designato quale responsabile dell'istruttoria, l'autorizzazione si intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego, secondo le procedure previste nel presente articolo.
5. Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere previste nel progetto originario seguono le medesime procedure dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. La certificazione prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 viene rilasciata dagli uffici del Genio civile, sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico responsabili dell'osservanza delle norme sismiche vigenti, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della richiesta; decorso tale termine la stessa si intende comunque resa.



Art. 16.

*Recepimento con modifiche dell'articolo 94
'Autorizzazione per l'inizio dei lavori' del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n.7.

2. I lavori sono diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

3. Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilità.

Con il recepimento del D.P.R. 380/2001, avvenuto in Sicilia con la Legge n°16/2016, si confermava la possibilità di attuare le disposizioni dell'art. 32 della legge 7/2003.



**Corte Costituzionale: Sentenza 232/2017 legge della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16
– Recepimento T.U. Edilizia**

Con **sentenza n. 232 /2017, depositata l'8 novembre 2017, la Corte Costituzionale** si è pronunciata sulle questioni di legittimità in via principale degli **artt. 3 comma 2 lett. f) ; 11 comma 4, 14 e 16 della legge della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16** (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), promosse dal Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 18-20 ottobre 2016 e depositato il successivo 25 ottobre .

La Corte

Dichiarava illegittimo l'art. 16 comma 1 e 3



Quindi da quella data e sino all'introduzione del portale Regione Sicilia «PORTOS» si è tornati a subordinare *l'inizio dei lavori strutturali* con l'ottenimento dell'Autorizzazione del Genio Civile di competenza.

Oggi grazie all'introduzione del portale sismico Regione Sicilia è possibile effettuare l'inizio dei lavori una volta depositato il progetto delle strutture, per tutti gli interventi di cui al punto B del D.D.G. n. 334 del 19/05/2020.



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Legge 5 novembre del 1971, n. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.

Art. 4

1. Le opere di cui all'articolo 1 devono essere devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
 - a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
 - b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.



Cenni sulla Normativa sismica nazionale

Legge 5 novembre del 1971, n. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.

Art. 4

4. L'Ufficio del Genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'art. 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'Ufficio del Genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un Ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

Il contenuto dell'articolo 4 e 6 della Legge 64/74 lo ritroviamo nell'articolo 65 del DPR 380/2001.



Art. 65 (DPR 380/2001)

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, ((devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico)), che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
 - a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
 - b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
- 4 ((Lo sportello unico restituisce al costruttore)), all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.



6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.



Viene introdotto il S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) in cui depositare la pratica per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie;
In sostanza il S.U.E. diventa l'unico interlocutore con il professionista.
Ad oggi però ci sono Comuni in cui il S.U.E. non funziona come dovrebbe.



Art. 66

Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5)

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Documentazione da tenere in cantiere:

- Copia del progetto completa
- Giornale dei lavori



Art. 67

(L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)

Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.



Il contenuto degli articoli 17, 18 e 19 sono stati convertiti dal D.P.R. 380/2001 con gli articoli 93 e 94

Art. 93

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.



Il contenuto degli articoli 17, 18 e 19 sono stati convertiti dal D.P.R. 380/2001 con gli articoli 93 e 94

Art. 94

Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.



LA LEGGE 55/2019 (**SBLOCCA CANTIERI**) HA INTRODOTTO ALCUNE SEMPLIFICAZIONI PER INTERVENTI ANTISISMICI DI MINORE O TRASCURABILE RILEVANZA, NONCHÈ PER LE VARIANTI, RINVIANDO AD APPOSITE LINEE GUIDA DI DETTAGLIO.



**Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
(lettera così modificata dall'art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20g e 0,25g);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
(lettera così modificata dall'art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)



- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
- 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.



4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

DISTINGUENDO ITER SEMPLIFICATI PIU' VELOCI PER GLI INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA (LETTERA B) E PRIVI DI RILEVANZA (LETTERA C) .

CON IL D.D.G. 8/2020 MODIFICATO CON IL D.D.G. 344/2020 IL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO HA RECEPITO IL SUDDETTO ARTICOLO.



D.D.G. n. 344 /2020

Oggetto: Adeguamento dell'elencazione di cui al DDG n. 8/2020, conseguente al Decreto MIT del 30 aprile 2020 pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 124 del 15 maggio 2020.



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 - 90145 - PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

IL DIRIGENTE GENERALE



VISTE le linee guida di cui al Decreto del MIT del 30 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale n.124 del 15-05-2020, per l'individuazione dal punto di vista strutturale degli interventi di cui all'articolo 94 -bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché per l'individuazione delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93;

CONSIDERATO CHE le elencazioni di cui al DDG 8/2020 devono essere necessariamente adeguate alle modifiche introdotte dalle sopra citate Linee Guida;

DECRETA

Articolo 1

Le elencazioni di cui al DDG 8-2020 sono sostituite da quelle riportate all'Allegato A del presente decreto, al fine di adeguarne i contenuti alle linee guida emanate dal MIT con decreto del 30 aprile 2020, pubblicato in G. U. Serie Generale n. 124 del 15 maggio 2020

Articolo 2

Il presente decreto, unitamente all'allegato "A", sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico.

Palermo, 19 maggio 2020



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico
Il Dirigente Generale

Allegato A al DDG n. 344 del 19 maggio 2020

Oggetto: Adeguamento dell'elencazione di cui al DDG n. 8/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico.

Visto il Decreto Legge n° 32 del 18 aprile 2019, convertito in legge 14 giugno 2019, n°55 e le modifiche introdotte dall'art. 9 quater della Legge 12 dicembre 2019, n°156, all'art. 94 bis del DPR 380/20012, come introdotto dal sopra richiamato Decreto Legge

Viste le linee guida, emanate dal MIT, per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 -bis , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93, di cui al DM 30 aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.124 del 15-05-2020, a parziale modifica del precedente DDG 8-2020 e dell'allegato A, sul territorio regionale le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate come segue:



A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE

Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi "rilevanti" ai fini della pubblica incolumità):

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti:

- a) Nelle zone sismiche 1 (alta sismicità);
- b) Nelle zone 2 (a media sismicità), nei casi in cui i valori di accelerazione a_g siano compresi fra 0,20 g e 0,25 g; Sono dunque compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido a_g (espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g. Appare opportuno precisare che il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.

2. I seguenti interventi, quando riguardano costruzioni ricadenti in zone sismiche 1 e 2;

- a) Costruzioni, indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzate da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, ciminiere, torri, serbatoi e silos, complesse strutture idrauliche o marittime, strutture strallate, costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa.
- b) Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Appendice 1-elenco A), nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (Appendice 1- elenco B). Sono comprese nella presente categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati nelle località sismiche, attribuibili alle classi d'uso III e IV di cui al § 2.4.2 delle norme tecniche, da realizzare nelle zone ad alta e media sismicità (zone 1 e 2), escluse quindi quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).



B) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO DEPOSITO DEL PROGETTO AL GENIO CIVILE:

Sono subordinati al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile (o allo Sportello Unico per l'Edilizia), ai sensi degli artt. 65 comma 1 e dell'art.93 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016, (interventi di "minor rilevanza" ai fini della pubblica incolumit ):

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera A), paragrafo 1;
2. Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, di cui al punto C.4.1 del DM 17/01/2018;
3. Le nuove costruzioni che NON rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera A);
4. Gli interventi che NON rientrano nella fattispecie di cui alla successiva lettera C).

Ai progetti depositati deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il progettista asseveri che il progetto strutturale   stato redatto nel rispetto della normativa sismica vigente (L. 64/74, L. 1086/71, DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, DM 17/01/2018)

C) INTERVENTI LIBERI, DA DA REALIZZARE SENZA AUTORIZZAZIONE NE' DEPOSITO DEL PROGETTO

Sono da ritenere liberi, ai fini strutturali (interventi "privi di rilevanza" ai fini della pubblica incolumit ):

Gli interventi "privi di rilevanza " nei riguardi della pubblica incolumit .

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivit  edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004), ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che, per destinazione d'uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumit , e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si faccia riferimento all'[Appendice 2](#).

Per tali interventi, pur non essendo necessaria nessuna autorizzazione sismica o alcun deposito del progetto, la ditta dovr  comunque comunicare all'Ufficio del Genio Civile, l'inizio dei lavori, allegando contestualmente la nomina e l'accettazione del progettista e del direttore dei lavori, unitamente ad una breve descrizione delle opere da eseguire, asseverata dal progettista. Il Direttore dei lavori, nel rispetto dell'art. 67 comma 8 bis, come introdotto dall'art. 3 del D.L.32/2019, convertito in legge 55/2019, dopo la fine dei lavori,   tenuto a redigere una dichiarazione di regolare esecuzione, da conservare agli atti e da esibire a richiesta.



Appendice 1

Elenchi non esaustivi previsti dall'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (estratto dalla GURS n°7 del 13/02/2004 – parte I)

ELENCO "A"

Categorie tipologiche di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

Codice A.1: EDIFICI di competenza regionale con finalità di protezione civile ospitanti in tutto o in parte funzioni di soccorso, assistenza, comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri.

1. Ospedali, poliambulatori e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione
2. Centrali operative 118
3. Cliniche e case di cura (d)
4. Presidi sanitari locali (ambulatori, guardie mediche etc.)
5. Sedi Aziende unità sanitarie locali (a)
6. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (a)
7. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (a)
8. Edifici destinati a sedi comunali (a)
9. Edifici destinati a comunità montane (a)
10. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM e COC) (b)



11. Edifici sede di enti territoriali con finalità d'uso connesse alla gestione dell'emergenza (enti fieristici, consorzi di bonifica, enti parco o riserve)
12. Centri funzionali di protezione civile (c)
13. Immobili necessari per le comunicazioni ed i servizi di emergenza individuati nei piani di protezione civile
14. Edifici ed opere individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
15. Caserme e strutture del corpo forestale della Regione siciliana
16. Strutture ospitanti enti di ricerca a supporto della protezione civile
17. Strutture locali della Croce Rossa italiana
18. Strutture locali del corpo nazionale Soccorso Alpino
19. Strutture connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
20. Edifici di proprietà non statale ospitanti caserme o sedi di Forze armate, Carabinieri, Pubblica sicurezza, Vigili del fuoco, Guardia di finanza (e)
21. Strutture di proprietà non statale utilizzate da organismi ed enti anche statali con funzione di intervento e soccorso alla popolazione (e)

NOTE

- (a) *Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza*
- (b) *Con riferimento ai piani comunali e provinciali di emergenza esistenti*
- (c) *Definiti in base al D.P.C.M. 15 dicembre 1998*
- (d) *Rif. circ. Min. LL.PP. n. 25882 del 5 marzo 1985*
- (e) *Funzioni dello Stato esercitate in immobili di proprietà di altri soggetti diversi dallo Stato*




Codice A.2. OPERE INFRASTRUTTURALI

1. Autostrade in concessione e relative opere d'arte
2. Vie di comunicazione (stradale e ferroviaria, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza (vie di fuga o di accesso ai centri urbani)
3. Stazioni aeroportuali regionali
4. Aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di protezione civile,
5. Porti e stazioni marittime previste nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
6. Impianti classificati come grandi stazioni di competenza non statale
7. Opere d'arte costituenti copertura di corsi d'acqua
8. Opere d'arte rilevanti di infrastrutture viarie urbane (coperture di piazze, sottopassi, cavalcavia urbani, etc.)
9. Opere d'arte rilevanti di infrastrutture viarie comunali individuate come "vie di fuga" nei piani di protezione civile
10. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
11. Impianti di potabilizzazione e trattamento acque
12. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e la distribuzione di energia elettrica
13. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, etc...)
14. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione a diffusione regionale (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
15. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza



CLASSIFICAZIONE SISMICA






Per ridurre gli effetti del terremoto, l'azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio, **in base all'intensità e frequenza dei terremoti del passato**, e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

La legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne normative a livello internazionale prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba **sopportare senza gravi danni** i terremoti meno forti e **senza crollare** i terremoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite umane.




Nel 1984 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severità.
In grigio nella figura le zone non classificate.






Proposta di riclassificazione sismica del territorio italiano (1998) a cura del Gruppo di Lavoro ING-GNDT-SSN costituito dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi.





Nel 2003 con l'emanazione dell'O.P.C.M. (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri) n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.






Vengono emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.



Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - "**Testo Unico delle Norme per l'Edilizia**"), hanno compilato l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

Di fatto, sparisce il territorio "non classificato", e viene introdotta la **zona 4**, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell'azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g, zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).



Zona	Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni
1	$0,25 < a_g \leq 0,35g$
2	$0,15 < a_g \leq 0,25g$
3	$0,05 < a_g \leq 0,15g$
4	$\leq 0,05g$



Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, infatti, hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona – e quindi territorio comunale – precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche. Dal 1 luglio 2009 con l'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento "propria" individuata sulla base delle coordinate geografiche dell'area di progetto e in funzione della vita nominale dell'opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali.

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.).



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Valutazione della pericolosità sismica

Vertici della maglia elementare INGV [riferimento WGS84]

Id nodo	Longitudine	Latitudine	Distanza [km]
44987	15.521	38.166	3.372
44988	15.584	38.165	3.904
44766	15.586	38.215	4.474
44765	15.522	38.216	3.982

Coordinate geografiche [riferimento WGS84]

Località:

Longitudine: Latitudine:

Applica la Risposta Sismica Locale

Parametri per le forme spettrali

	Pver	Tr	ag [g]	Fo	T*c
SLO	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="9"/>	0.0310	2.444	0.243
SLD	<input type="text" value="97"/>	<input type="text" value="15"/>	0.0413	2.408	0.257
SLV	<input type="text" value="36"/>	<input type="text" value="111"/>	0.1246	2.325	0.321
SLC	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="204"/>	0.1687	2.361	0.332

Periodo di riferimento per l'azione sismica

Vita Vn [anni]	Coefficiente uso Cu	Periodo Vr [anni]	Livello di sicurezza
<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>

Rimuovi limiti Vr e Tr (di norma NO)

Nota: per il calcolo dei parametri sismici
1) inserire le coordinate geografiche 2) introdurre Vn e Cu

Per le isole è possibile utilizzare come località: gruppo isole N [con N = 1,2,3,4,5]



<https://sismica.lavoripubblici.sicilia.it> ▼

Sismica Sicilia: Home

INFORMAZIONI GENERALI. Nella sezione Info&contatti è presente il manuale utente di PORTOS 2.0 (il **portale** della Regione Toscana gemello), ...

Login

home; Invio pratiche · Sorteggio
pratiche · Ricerca

Sorteggio pratiche

Numero Pratiche, Anno, Settimana.
30, 2021, 43, Mostra. 32, 2021 ...

Ricerca pratiche

Ricerca Pratiche. UUID. Numero
Progetto. Ricerca. Accetto.

Portos

notifications 0. requests 0. Invio
Notifiche. Precedente Successivo.

Info&contatti

13 lug 2019. online il manuale
utente. disponibile per il ...

Avvisi&News

20 giu 2020. PROCEDURA PER
CAMBIO TITOLARE DIGITALE.



REGIONE SICILIANA


Accedi con CNS

La Carta Nazionale dei Servizi o CNS è una smart card o una chiavetta USB che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Regione Siciliana.



Accedi con SPID o CielD

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.



Regione Siciliana - D.R.T.





Regione Siciliana
Dipartimento Regionale Tecnico

Uffici del Genio Civile



Sismica

[HOME](#) | [I MIEI PROGETTI](#) | [LE MIE DELEGHE/ASSEVERAZIONI](#) | [ALTRI PROGETTI](#) | [ARCHIVIO PROGETTI](#) | [ARCHIVIO DELEGHE/ASSEVERAZIONI](#) | [CALENDARIO](#)

CARLO BOERO



Benvenuti nel Front End Multiutente di Sismica Sicilia. in cui sono presenti le seguenti sezioni:

I MIEI PROGETTI: per inoltrare nuova pratiche e le variazioni di pratiche "aperte" (varianti, variazioni soggetti, risposta alle integrazioni, ecc....).

LE MIE DELEGHE/ASSEVERAZIONI:

DELEGHE: per eseguire le azioni richieste dal titolare digitale, in fase di compilazione di una pratica. Es. "compilazione sezione geologica", per i Geologi; "carica e firma allegati", per gli altri professionisti Progettisti, Direttori dei Lavori, Ditte.


ASSEVERAZIONI: per sottoscrivere tramite firma elettronica avanzata (da applicativo), le rispettive dichiarazioni/asseverazioni a completamento della pratica da trasmettere. Ciascun professionista sottoscrive la propria dichiarazione.

FINE LAVORI: per il Direttori dei Lavori incaricato di inoltrare la Fine Lavori (Totale o Parziale). Se con l'inoltro della FL totale la pratica è "chiusa" viene archiviata in ARCHIVIO PROGETTI; se la pratica è "aperta" in attesa di Colluado, è visibili in ALTRI PROGETTI.

COLLAUDI: per il Collaudatore incaricato di inoltrare il Certificato di Collaudo (Totale o Parziale). Dopo l'inoltro del Collaudo Totale la pratica si trova in ARCHIVIO PROGETTI.

Il sito utilizza cookies. Navigando ne accetti l'uso.

Accetto



Regione Siciliana
Dipartimento Regionale Tecnico

Uffici del Genio Civile



Sismica

HOME | **I MIEI PROGETTI** | LE MIE DELEGHE/ASSEVERAZIONI | ALTRI PROGETTI | ARCHIVIO PROGETTI | ARCHIVIO DELEGHE/ASSEVERAZIONI | CALENDARIO

CARLO BOERO



+ Aggiungi Progetto

Filtri



#	NUMERO PROGETTO	COMMITTENTE	STATO PRATICA	TIPO PRATICA	TIPOLOGIA SOGGETTO	DESCRIZIONE
	Deposito n. 68884 del 15/09/2020 - id 153266	NTOGNZ37D49B428W - Noto Gaudenzia	Conforme 	Deposito	Progettista	Territorio: Mazzarrone (Loc. Mazzarrone) - Catania Tipo procedura: B Localizzazione: Via del Cimitero Costruzione di

Azioni



DATI DOMANDA

- 1 Dettagli Principali → 2 Anagrafica Soggetti 3 Descrizione Edificio 4 Sezione Geologia 5 Allegati 6 Asseverazioni

Sezione 1:

- Normative
- Descrizione progetto e dati catastali
- Destinazione (classe d'uso I o II o infrastrutture di I o II classe)
- Tipologia di intervento (Nuova costruzione o interventi su costruzioni esistenti)
- Tipologia costruttiva (in c.a. io opera o prefabbricato – in acciaio o muratura o mista...)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE